



Norme per lo svolgimento delle Assemblee Regionali UITA in sessione elettorale

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato in ottemperanza dell'art. 23, comma 6 lett. a) del nuovo Statuto UITA approvato con decreto interministeriale del 8 marzo 2021, stabilisce che l'Assemblea regionale in sessione elettorale è indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente regionale secondo quanto disposto dalle norme dello Statuto stesso per l'elezione dei componenti gli organi centrali.

Le disposizioni del regolamento disciplinano i lavori dell'Assemblea, integrano le previsioni contenute nello Statuto UITA e sono parimenti vincolanti.

Art. 1

Diritto di Voto

1. Partecipano all'Assemblea regionale in seduta elettorale con diritto di voto le Sezioni TSN, che esprimono il loro voto per il tramite del relativo Presidente, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti presso le Sezioni TSN che siano costituiti ed Affiliati all'UITA da almeno 12 mesi prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Ed il cui mandato non sia scaduto, salvo il caso in cui:
 - a) la Sezione abbia regolarmente convocato, a norma dello Statuto delle Sezioni, l'assemblea elettorale sezionale;
 - b) la Sezione abbia richiesto e ottenuto dall'UITA l'autorizzazione alla proroga per lo svolgimento della loro Assemblea elettorale sezionale;
 - c) la Sezione abbia effettuato le elezioni ma non è stato ancora perfezionato l'iter di convalida o ratifica per cause a loro non imputabili;
 - d) la Sezione sia commissariata.

E' esclusa la partecipazione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi delle Sezioni TSN se il loro mandato risulta scaduto. Non è consentita la partecipazione al Presidente cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare di sospensione dall'attività federale in corso di esecuzione.

2. Sono attribuite le seguenti categorie di voto:
 - a) Voto Sportivo:
Riconosciuto alle Sezioni TSN che, nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva dell'Unione o della Sezione/delle Sezioni, intesa come attività competitiva, non competitiva, amatoriale, scolastica e promozionale, come di seguito specificato:
 - un voto ai Presidenti delle Sezioni TSN, quali rappresentanti delle attività sportive;
 - un voto agli Atleti e ai Tecnici sportivi eletti in ciascuna Sezione.
 - b) Voto Istituzionale:
Riconosciuto alle Sezioni TSN che nei 12 mesi antecedenti alla data di svolgimento dell'Assemblea hanno svolto attività istituzionale;
 - c) Voti Plurimi:

6



In aggiunta al voto base Sportivo e/o voto base Istituzionale, gli eventuali voti Plurimi sono diretti a differenziare le Sezioni che si siano particolarmente distinti nell'attività agonistica e/o nella diffusione dello sport del Tiro a Segno.

Art. 2 **Deleghe**

1. Secondo l'art. 23 comma 3 dello Statuto UTS le Sezioni TSN esprimono il loro voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. I Presidenti delle Sezioni TSN, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli un membro in carica del Consiglio Direttivo della Sezione medesima, esclusi i Consiglieri Atleti e Tecnici votanti ovvero un Presidente di altra Sezione TSN della medesima regione, ovvero, il Consigliere in carica delegato dal Presidente dell'altra Sezione TSN che lo sostituisce. La delega potrà essere revocata con le medesime formalità con cui è stata consegnata entro il termine di chiusura delle operazioni di accredito cui si riferisce la convocazione.
2. secondo l'art. 23, comma 3, aa) e bb) dello Statuto UTS ciascun Rappresentante di Sezione TSN può essere portatore in Assemblea, oltre a quella derivante dalla propria Sezione TSN, **di 1 sola delega**, se le Sezioni affiliate operanti nella Regione sono più di 50; **di 2 deleghe**, se le Sezioni affiliate operanti nella Regione sono più di cento.
3. Ai sensi dell'art.23, comma 4, dello Statuto i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi devono partecipare direttamente all'Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
4. Il Presidente regionale, i componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nonché i candidati alle cariche elettive regionali, non possono rappresentare in Assemblea alcuna Sezione TSN, né direttamente né per delega.
5. La delega deve essere redatta secondo quanto prescritto dall'art. 14, 7 comma, dello Statuto UITS, in forma scritta, su carta intestata della Sezione TSN delegante e contenere a pena di inammissibilità, le generalità e la copia dei documenti di identità del legale r.p.t. della delegante, la denominazione della Sezione TSN delegata nonché le generalità del l.r.p.t. di quest'ultima. La delega inoltre, deve fare espresso riferimento alla Assemblea per la quale la delega è conferita.
6. Le deleghe, da presentare in originale, in sede di Assemblea, presso la Commissione Verifica Poteri, pena l'irricevibilità.

Art. 3 **Convocazione dell'Assemblea**

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, l'Assemblea in seduta elettorale è convocata mediante comunicazione trasmessa agli aventi diritto al voto a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
2. Il timbro dell'ufficio postale di accettazione farà fede dell'avvenuta spedizione. Il Comitato non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della convocazione dovuta a disguidi non imputabili a colpa dell'UITA stessa. Della convocazione, in ogni caso, sarà comunque data la più ampia pubblicità mediante eventuale pubblicazione sul sito internet ed, altresì, con avvisi alle Sezioni TSN e Gruppi Sportivi, attraverso messaggi intranet.
3. A norma dell'art.12, 4 comma, dello Statuto UITS la convocazione indicherà:
 - Ordine del giorno;
 - Giorno, ora e luogo di prima, seconda e terza convocazione; la seconda convocazione dovrà essere indetta non prima di 24 ore dalla prima convocazione, mentre la terza convocazione ad almeno 1 ora e mezza dall'orario della seconda;
 - L'elenco dei convocati.



Art. 4

Costituzione dell'Assemblea elettorale e validità delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto UITA, l'Assemblea elettorale è validamente costituita:
 - a. **in prima** convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
 - b. **in seconda** convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
 - c. **in terza convocazione** con l'intervento di almeno un terzo degli aventi diritto al voto;
2. Il mancato raggiungimento del quorum costitutivo alla terza convocazione estingue gli effetti della convocazione originaria e si procederà nuovamente nei termini prescritti dallo Statuto UITA.
3. Il Presidente del Comitato regionale, preso atto delle risultanze della Commissione Verifica Poteri, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima, seconda o terza convocazione e invita l'Assemblea ad eleggere il Presidente tra coloro che non hanno presentato candidature.
4. Ai sensi dell'art. 17, 4 comma, dello Statuto, l'Assemblea regionale delibera a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.
5. E' eletto, al primo scrutinio, a Presidente regionale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.
6. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti da alcuno dei candidati al primo turno si procederà al ballottaggio fra i due candidati più suffragati. In caso di mancato raggiungimento anche nel turno di ballottaggio della maggioranza assoluta dei voti da parte di alcuno dei due candidati si procederà ad una terza successiva votazione.
7. In caso di accertata impossibilità per alcuno dei candidati di raggiungere il quorum richiesto, il Presidente dell'Assemblea la dichiara sciolta e dovrà essere convocata in seduta elettiva entro i 90 giorni successivi. Ciò si verifica, altresì, nel caso in cui vi fosse un solo candidato alla presidenza che non ottenesse la maggioranza assoluta dei voti al primo scrutinio. A sensi dell'art. 10, 3 comma, dello Statuto le operazioni di voto relative alle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo possono avere inizio solo dopo l'ultimazione dello scrutinio relativo alla elezione del Presidente regionale. In caso di mancata elezione del Presidente nazionale, pertanto, non si potrà procedere alla elezione delle altre cariche.
8. Sono considerati eletti Consiglieri i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento all'UITA; in caso di parità prevale il candidato più anziano d'età; in caso di ulteriore parità si procede con il ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze validamente espresse;

Art. 5

Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge tra i propri componenti, non candidati alle cariche elettive, Il Presidente dell'Assemblea per acclamazione o per alzata di mano.
2. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) è l'unica autorità a dirimere questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
 - c) stabilisce l'ordine e la durata degli interventi dei candidati alle relative cariche;
 - d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e ne proclama gli esiti;



- e) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e tutte le votazioni poste all'ordine del giorno;
f) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 6

Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri, nominata dal consiglio direttivo del Comitato Regionale, è composta da un Presidente e due membri non candidati e da un segretario
2. La Commissione Verifica Poteri:
 - si insedia, in prima convocazione, (luogo, data e ora) per le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e dichiarazione dell'eventuale raggiungimento del quorum costitutivo;
 - si insedia, in seconda convocazione, (luogo data e ora) per le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e dichiarazione del raggiungimento del quorum costitutivo;
 - prosegue i lavori di accertamento, in terza convocazione (luogo, data e ora);
 - attesta la corretta presentazione delle candidature e verifica attestandone il possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità dei soggetti candidati escludendo coloro i quali ne risulteranno privi;
 - controlla gli aventi diritto a voto sulla base degli elenchi forniti dal competente ufficio dell'UITA;
 - supervisiona le operazioni per l'identificazione dei Rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, previo accertamento della ricevibilità e validità delle deleghe, e dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti nelle Sezioni TSN e nei Gruppi Sportivi.;
 - consegna ad ogni avente diritto a voto le schede elettorali necessarie per ogni singola elezione;
 - si trasforma in Commissione di Scrutinio all'inizio delle operazioni di voto.
4. Di eventuali contestazioni sulla validità della rappresentanza di un partecipante all'Assemblea, da parte di un avente diritto a voto, la Commissione fa menzione nel verbale che redige; l'interessato deve rilasciare espressa dichiarazione di voler proporre ricorso all'Assemblea.
5. Secondo quanto disposto dall'art. 34 comma 5, la Corte federale d'appello UITA decide in merito a qualsivoglia controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento ed all'esercizio del diritto di voto nella Assemblee periferiche.

Art. 7

Candidature

1. L'Assemblea regionale, in seduta elettorale, elegge:
 - a. il Presidente regionale (con diritto di voto riconosciuto a tutti gli aventi diritto al voto in Assemblea a norma dello Statuto UITA e del presente regolamento);
 - b. i membri del Consiglio Direttivo:
 - n. 4 consiglieri eletti dall'Assemblea regionale se il numero delle Sezioni TSN affiliate e operanti nella Regione è pari o inferiore a 20;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- n. 6 consiglieri se il numero delle Sezioni TSN affiliate e operanti nella Regione è superiore a 20;
 - in ogni caso, uno dei Consiglieri deve essere eletto tra i Rappresentanti atleti tiratori ed uno tra i Rappresentanti dei tecnici.
2. Per accedere alle cariche elettive, chiunque sia interessato e abbia i requisiti richiesti dallo Statuto UITS (art. 16), deve presentare la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla UITS debitamente compilato e firmato, allegando allo stesso fotocopia del documento di identità in corso di validità. La candidatura dovrà pervenire presso la sede del Comitato regionale UITS, (indirizzo) a mezzo posta raccomandata A/R, ovvero raccomandata a mano ovvero via PEC all'indirizzo (specificare indirizzo mail) almeno 40 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea;
 3. Non è ammessa la candidatura contestuale a più cariche.
 4. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.
 5. Entro i successivi 7 giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature, la Commissione Verifica Poteri si deve riunire e procedere a verificare la corretta presentazione delle candidature ed il possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità redigendo l'elenco dei candidati suddivisi per carica ed elencati per ordine alfabetico. L'elenco datato e sottoscritto dovrà essere immediatamente inviato alle Sezioni TSN e ad ogni candidato.
 6. Possono accedere alle cariche elettive coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani ed abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) siano in regola con il tesseramento UITS alla data di presentazione della candidatura;
 - c) per accedere alla carica di Consigliere in rappresentanza degli Atleti occorre essere atleti in attività oppure essere stati tesserati UITS per almeno due anni nell'ultimo decennio ed aver preso parte a competizioni di livello nazionale o regionale di qualunque disciplina riconosciuta dalla UITS;
 - d) per accedere alla carica di Consigliere in rappresentanza dei Tecnici sportivi occorre essere tecnici sportivi in attività oppure essere stati tesserati UITS per almeno due anni nell'ultimo decennio ed essere inseriti nello specifico albo dell'Unione;
 7. Sono ineleggibili ai sensi dell'art. 16 comma 4 dello Statuto:
 - a) coloro che traggono la loro fonte primaria o prevalente di reddito da un'attività commerciale industriale, artigianale collegata all'attività dell'Unione;
 - b) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori all'anno, ovvero, a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore all'anno;
 - c) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno da parte dell'UITA, di FSN riconosciute dal CONI, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) coloro che abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping (WADA);
 - e) coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le FSN, le DSA o con altri organismi riconosciuti dal CONI.
 8. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di un solo dei requisiti richiesti dallo Statuto dell'UITA, comporta la decadenza dalla carica.



Art. 8

Operazioni di voto

1. Ad ogni Rappresentante delle Sezioni di TSN, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, la Commissione elettorale consegna schede di colore diverso a seconda del tipo di elezione. Tali schede saranno consegnate nel numero corrispondente ai voti assegnati a ciascuna Sezione, precisando che le schede avranno valore di 1 o 0,1 voti al fine di garantire l'anonimato di ciascun votante. Il Presidente della Commissione Elettorale dirige le operazioni di voto, ha autorità sulle questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano la votazione.
2. All'inizio delle operazioni di voto la Commissione Verifica Poteri si trasforma in Commissione di scrutinio. Il Presidente della Commissione si accerta che nel luogo destinato alle votazioni si trovino:
 - cabine o divisori che assicurino la segretezza del voto;
 - l'elenco delle Sezioni affiliate e copia delle presenti norme;
 - le urne necessarie, vuote, che dovranno essere chiuse e sigillate a cura del Presidente della Commissione prima dell'inizio delle operazioni di voto, aventi una sola fessura per l'introduzione della scheda di voto;
 - il materiale occorrente per le operazioni elettorali.
3. Per ciascuna delle votazioni le operazioni continuano fino a quando abbia votato l'ultimo dei Rappresentanti e dei delegati che abbia risposto alla prima o, eventualmente, alla seconda chiamata. Quindi, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la votazione.
4. Il Rappresentante o il delegato dell'Affiliato chiamato, nonché i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici delle rispettive Sezioni, si presentano alla Commissione di scrutinio ed esibiscono idoneo documento di identità per accedere alla cabina elettorale.
5. Per gli elettori eventualmente assenti al momento della prima chiamata, sarà effettuata una seconda chiamata al termine della prima. Coloro che non si presenteranno alla seconda chiamata perderanno il diritto di esprimere il proprio voto.
6. L'elettore esprime il voto nella cabina o divisorio predisposto e, quindi, restituisce agli addetti presenti la scheda che, in sua presenza, viene introdotta nell'urna corrispondente alla categoria rappresentata.
7. Di ogni operazione di voto portata a termine viene presa nota per evitare la possibilità di ripetizione del voto stesso.

Art.9

Scrutinio

1. Per ciascuna delle votazioni il Presidente della Commissione scrutinio:
 - dichiara chiuse le operazioni di voto;
 - accerta il numero dei votanti;
 - verbalizza tali operazioni facendo risultare le eventuali differenze tra il numero dei votanti e quello degli aventi diritto;
2. Le operazioni relative al computo dei voti si svolgono sotto il controllo del Presidente della Commissione di scrutinio.



Art. 10

Conclusione delle votazioni e chiusura Assemblea

1. terminate le votazioni o gli scrutini il Presidente della Commissione scrutinio redige apposito verbale e ne dà notizia al Presidente dell'Assemblea che ne informa ufficialmente l'Assemblea stessa e proclama il risultato.
2. Delle operazioni predette viene fatta menzione nel verbale dell'Assemblea redatto redatto in duplice copia e che fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
3. Il Presidente dell'Assemblea, verificato che non sussistano altri argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.
4. I verbali dell'Assemblea sono redatti in due esemplari originali, uno dei quali è conservato presso il Comitato Regionale e l'altro trasmesso alla UITA, all'ufficio protocollo.
5. Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
6. I documenti che fanno fede delle operazioni compiute, i verbali originali della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio, unitamente alle schede votate, vengono raccolti in plichi chiusi e sigillati e sono consegnati al Presidente del Comitato regionale.

